



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati

- dott. Rocco PAVESE presidente rel.
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- avv. Salvatore GUZZI giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **650/20** avente ad oggetto: AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE, e vertente

tra

██████████ s.p.a., in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. ██████████ ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'Avv. ██████████
(partita iva ██████████) **appellante**

e

██████████ s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ██████████ e ██████████ ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'Avv. ██████████
(partita iva ██████████) **appellato**

Conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO del PROCESSO

1. Con sentenza 692/20 il Tribunale di Matera ha accolto la domanda della ██████████ s.p.a., in amministrazione straordinaria, e ha dichiarato inefficaci, ai sensi degli artt. 67 e 70 l. fall., i versamenti -per € 1.990.841,33 sul conto corrente 1215709 ed € 500.000,00 sul conto corrente ██████████ in totale € 2.490.841,33- nonché gli atti di escussione dei pegni su titoli -per l'importo di € 909.036,50 e € 806.137,17 - eseguiti dalla società nel periodo sospetto (29.11.11-30.5.12) sul conto corrente aperto presso la ██████████ s.p.a. (già ██████████).



Per l'effetto ha condannato quest'ultima a restituire il predetto importo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché spese di lite e di c.t.u., alla società [REDACTED] in amministrazione straordinaria.

A sostegno della decisione rilevava:

- che l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria sollevata dalla Banca era infondata in quanto l'ammissione al passivo non precludeva l'esperimento di detta azione;
- che l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte per carenza di prova dell'autorizzazione del Commissario a proporre -sollevata dalla Banca- era infondata poiché vi era detta prova;
- che sussisteva il presupposto soggettivo, essendo la conoscenza dello stato di decozione evincibile dalle anomalie dei bilanci, dai dati della Centrale rischi e dalla c.t.u.;
- che il criterio preferibile per accertare la consistenza e durevolezza delle rimesse era quello elaborato dal Tribunale di Milano, per cui l'importo da restituire alla società era quello, appunto, € 2.490.841,33;
- che dovevano essere revocati anche gli atti di escussione dei pegni, avvenuti il 22.5.12 e il 24.5.12 (pochi giorni prima dell'ammissione della società all'amministrazione straordinaria), per l'importo rispettivamente di € 909.036,50 e di € 806.137,17.

§

2. Avverso la sentenza ha proposto appello la [REDACTED] s.p.a., in sintesi sostenendo:

- che l'azione revocatoria era inammissibile perché era avvenuta l'ammissione al passivo del credito;
- che non sussisteva la prova della conoscenza dello stato di insolvenza né che essa Banca fosse a conoscenza che le fatture erano false;
- che il c.t.u. non aveva tenuto conto dei titoli insoluti non annotati nei conti correnti;
- che era inammissibile la revocatoria dei pagamenti derivanti dal realizzo di garanzie consolidate e dal realizzo di pegni irregolari;



- che erano irrevocabili le rimesse: **a.** costituenti partite bilanciate; **b.** originate da operazioni di giroconto; **c.** solo apparentemente produttive della estinzione di un debito verso la banca; **d.** incidenti su esposizioni debitorie infragiornaliere; **e.** derivanti da accredito di effetti insoluti; **f.** dei pagamenti dei terzi; **g.** caratterizzate dalla funzione ripristinatoria della disponibilità di affidamenti a utilizzo rotativo; **h.** non produttive di riduzioni consistenti e durevoli; **i.** costituite da riscossione di crediti ceduti.
- che sussistevano i presupposti per l'inibitoria.

§

3. Si costituiva in giudizio la ██████████ s.p.a. in amministrazione straordinaria, sostenendo in sintesi:

- che era ammissibile la revocatoria nonostante l'ammissione al passivo;
- che sussisteva la prova della scientia decoctionis;
- che correttamente il c.t.u. aveva escluso gli anticipi insoluti;
- che correttamente il primo giudice aveva revocato anche gli atti di escussione dei pegni; e che comunque i pegni erano regolari;
- che gli atti indicati dall'appellante come irrevocabili erano inconferenti al caso di specie;
- che non sussistevano i presupposti per la inibitoria.

§

4. Con ordinanza 23.4.21 è stata rigettata l'istanza di inibitoria (proposta nel sub procedimento 650-1/21 riunito al presente all'udienza 13.4.21). All'udienza 28.9.21, celebratasi a trattazione scritta in ossequio alla normativa di contrasto da Covid 19, la causa è stata assegnata in decisione, con concessione dei termini di rito.

MOTIVI della DECISIONE

5. L'appello non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

o

5.1. Col primo motivo l'appellante ha sostenuto l'inammissibilità dell'azione revocatoria per i crediti ammessi allo stato passivo. Il motivo è infondato.



L'ammissione al passivo di un credito non preclude la revocabilità dei pagamenti già effettuati; invero, afferma la Suprema Corte, che *“la revocatoria è ammissibile perché la preclusione endofallimentare formatasi in relazione all'ammissione del credito insoddisfatto per pagamenti non effettuati non si estende alla parte di credito già soddisfatto, pur se dipendente da medesimo titolo, e ciò tenuto conto dell'autonomia che caratterizza i singoli pagamenti posti in essere.*

Posto quindi che l'ammissibilità o meno dell'azione revocatoria rispetto ad un credito ammesso allo stato passivo va stabilita in relazione all'esistenza o meno di un giudicato endofallimentare formatosi su quest'ultimo punto, la questione che ne risulta è quella relativa all'accertamento dell'esistenza di un giudicato formatosi per effetto della dedotta compensazione” (Cass. sez. unite 16508 del 14.7.10, pag. 4 motivazione).

E infatti, come emerge dalla domanda di insinuazione al passivo della [REDACTED] [REDACTED] l'insinuazione è stata richiesta per debiti diversi e comunque residui rispetto a quello più consistente oggetto di revocatoria.

o

5.2. Col secondo motivo l'appellante ha sostenuto l'insussistenza della prova della scientia decoctionis; il motivo è infondato.

Come sostenuto dal consulente tecnico d'ufficio, dott. [REDACTED] dall'esame della situazione finanziaria e patrimoniale della Società, come risultante dai bilanci, dalle risultanze della Centrale rischi e da tutta la documentazione versata in atti e, dopo aver effettuato le principali analisi per indici, è emerso che, già a far data dall'esercizio 2005, uno stato irreversibile di crisi di liquidità della Società che non poteva passare inosservata a qualunque operatore economico e né, tantomeno, ad un operatore qualificato e attento, quale è quello bancario che dispone certamente più degli altri degli strumenti conoscitivi necessari per analizzare e interpretare i dati contabili, apprezzandone sino in fondo, significato e rilevanza.



La Banca si sofferma sulla mancata conoscenza del sistema di fatture false. Tuttavia, la conoscenza dello stato di crisi della società, e quindi la sussistenza del requisito (insieme a quello oggettivo) idoneo a giustificare la revocatoria per non alterare la par condicio creditorum, prescinde dalla conoscenza della falsità delle fatture. Invero, quel che in questa sede interessa è che la banca ha effettuato pagamenti conoscendo o dovendo conoscere che quei pagamenti avrebbero alterato la par condicio.

L'istituto di credito avrebbe potuto evincere la situazione di sofferenza economica della ██████ sia dalle anomalie delle scritture contabili che dalle risultanze della Centrale rischi. Queste ultime, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, permettono all'operatore economico (soprattutto se qualificato quale una banca) di avvedersi dello stato di insolvenza.

“In tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la "scientia decoctionis" della prima non può escludersi solo perché, in sede di concessione o di rinnovo di un fido, abbia effettuato un qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare - per scongiurare analisi funzionali non all'accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da eventuali revocatorie - se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito” (Cass. sez. 1, sentenza 17208 del 29/7/14).

Ne consegue che deve considerarsi presuntivamente raggiunta la scientia decoctionis in capo alla banca.



5.3. Col terzo motivo l'appellante ha sostenuto l'erroneità della c.t.u. per non aver il consulente considerato alcuni elementi significativi quali gli anticipi insoluti. Il motivo è infondato alla luce dei chiarimenti alle osservazioni dei c.t.p., resi dal consulente tecnico d'ufficio che, a pagina 2, afferma di non aver considerato i conti anticipi in quanto tale indagine era stata esclusa dal quesito posto dal giudice. E spiega che considerare anche i conti anticipi *avrebbe come conseguenza quella di pregiudicare la Società ██████████ in quanto: da un lato, non le si permette di chiedere la revoca degli accrediti (pagamenti dei terzi) effettuati sui conti anticipi; dall'altro, però, si riportano sul conto corrente ordinario gli insoluti che, invece, attengono al conto anticipi.*

o

5.4. Col quarto motivo l'appellante ha sostenuto che i pagamenti derivanti dal realizzo di garanzie reali consolidate siano irrevocabili. Il motivo è infondato.

Sul punto si richiama la S.C. (Sez. un. 5049/2022) secondo cui: *nel merito si osserva nell'ordinanza che alla luce della giurisprudenza più recente (Cass. 16565 del 2018) questa tipologia di pagamenti non solo è revocabile ma pone il creditore in posizione chirografaria nel quadro del passivo fallimentare, dal momento che il credito insinuato ai sensi della L. Fall., art. 70, comma 2, non è quello originario, assistito da garanzia reale, ma uno nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge (Cass. 24627 del 2018). Ciò in conformità con la natura distributiva dell'azione revocatoria in quanto volta esclusivamente a ripristinare la par condicio creditorum, stabilita dalle S.U. fin dalla pronuncia n. 7028 del 2006.* (pagina 6 motivazione).

E ancora,

in conclusione, il fondamento teorico di quest'opzione è costituito da due pilastri: la natura distributiva dell'azione revocatoria e la necessità di ristabilire la par condicio creditorum in relazione a tutti i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto senza alcuna esclusione dettata dalla natura giuridica dei crediti posti a base degli importi versati. A questa duplice premessa segue, secondo la giurisprudenza di legittimità successiva



alle S.U., la collocazione in chirografo del credito conseguente alla restituzione derivante dall'eventuale esito vittorioso dell'azione revocatoria. Quest'ultimo assunto si fonda, come efficacemente precisato nella recente pronuncia n. 24627 del 2018, sul rilievo secondo il quale il credito che s'insinua al passivo L. Fall., ex art. 70, comma 2, non è quello originario ma un credito nuovo che nasce dalla restituzione dovuto alla revocatoria e "trova fonte direttamente nella legge". L'obbligo restitutorio non fa rivivere l'originaria garanzia (pagina 15 motivazione).

o

5.5. Col quinto motivo l'appellante ha sostenuto l'irrevocabilità degli atti di escussione dei pegni in quanto irregolari; il motivo è infondato.

È pacifico che nelle ipotesi di pegno regolare, diversamente da quelle di pegno irregolare, possa disporsi la revocatoria dei relativi atti di escussione. Infatti, mentre nel pegno irregolare “... il creditore acquisisce sin da subito la proprietà dei titoli presi in garanzia e da questo momento ne può senz'altro disporre. Si che il potere di disposizione dei beni dati in pegno non è affatto conferito per lo scopo per poter soddisfare il proprio diritto, ...” nei casi di pegno regolare vi è “il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio diritto... come non manca di indicare la norma dell'art. 2797 c.c., in particolare nel suo secondo comma, là dove viene disciplinata l'ipotesi di “vendita a prezzo corrente” del bene preso in garanzia” (Cass. 24137/2018, pagina 6 motivazione).

Il pegno irregolare, in sostanza, si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo: in caso di inadempimento del debitore, nel primo caso il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel secondo caso (pegno regolare) egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno, soggiacendo tuttavia all'azione revocatoria.

È allora necessario stabilire se, nel caso di specie, i contratti di pegno abbiano natura regolare o irregolare.

Dalla clausola 6 del contratto di evince che la Banca ha la possibilità di procedere al realizzo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, con preavviso in



forma scritta di 5 giorni. La volontà delle parti, cioè, è stata nel senso di attribuire alla Banca, in caso di inadempimento del contraente, la facoltà di realizzo dei titoli con specifiche modalità; non, invece, l'acquisizione diretta della disponibilità sui titoli depositati. La Banca cioè non ha acquisito la possibilità di soddisfarsi direttamente sui titoli costituiti in pegno.

Ne deriva che i contratti di pegno debbano qualificarsi come regolari e che quindi, come correttamente già statuito dal primo giudice, gli atti di escussione dei pegni possano essere revocati.

o

5.6. Col sesto motivo l'appellante ha sostenuto l'irrevocabilità delle rimesse: **a.** costituenti partite bilanciate; **b.** originate da operazioni di giroconto; **c.** solo apparentemente produttive della estinzione di un debito verso la banca; **d.** incidenti su esposizioni debitorie infragiornaliere; **e.** derivanti da accredito di effetti insoluti; **f.** dei pagamenti dei terzi; **g.** caratterizzate dalla funzione ripristinatoria della disponibilità di affidamenti a utilizzo rotativo; **h.** non produttive di riduzioni consistenti e durevoli; **i.** costituite da riscossione di crediti ceduti.

Il motivo è inammissibile.

L'appellante, invero, fa riferimento a una serie di atti irrevocabili che tuttavia sono sganciati dal caso concreto. A fronte di una lineare consulenza tecnica, infatti, le doglianze della banca sono articolate in modo generico e rimaste prive di riscontri fattuali. L'appellante aveva l'onere di specificare quali rimesse non fossero revocabili, e per quale motivo, e non limitarsi a sostenere genericamente l'irrevocabilità degli atti sopra indicati (quanto al punto **a.**, ad esempio, "la banca che eccepisca la natura non solutoria della rimessa sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito e, su di esso, di operazioni bilanciate, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di accordi con il cliente, opponibili alla curatela, i quali assegnino alla rimessa la funzione non di rientro nell'esposizione debitoria, ma di creazione di



apposita provvista per una operazione speculare a debito, di pagamento a favore di terzi ovvero di prelievo da parte del cliente; ne consegue che, in difetto, il predetto versamento conserva in linea generale la natura solutoria, ed è revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fall., avendo valore estintivo del credito della banca, ancorché da essa non richiesto e meramente accettato, come ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti” –Cass. sez. 1, sentenza 23393 del 9/11/07;

oppure, circa il punto b.: “in tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso –Cass. sez. 1, ordinanza 13287 del 28/5/18, che ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte d'appello aveva ritenuto un "mero giroconto" ed un'operazione di "mera regolarizzazione contabile" le rimesse eseguite dal fallito per restituire alla stessa banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni debitorie).

o

6. Ne discende il rigetto dell'appello, senza che sia necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 (scaglione 4.000.001,00/8.000.000,00 parametri minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lei proposta- a norma dell'art. 13^{co.1 quater} d.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

████████████████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.



nei confronti di

██████████ s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario p.t.

avverso la sentenza 692/20 del Tribunale di Matera, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

I. rigetta l'appello;

II. condanna ██████████ ██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della ██████████ s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario p.t., che liquida come segue:

- a titolo di compensi, € 5.969,00 per la fase di studio, 3.471,00 per la fase introduttiva, 11.196,00 per la fase di trattazione, 9.926,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, ex art. 2^{comma 2} d.m. 55/14, e contributi e IVA come per legge;

III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13^{comma 1 quater} d.P.R. 115/02.

Così deciso in camera di consiglio telematica 26.4.2022

Il Presidente est.
dott. Rocco Pavese

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Gabriella Salvato, tirocinante in servizio presso questa Corte di appello ex art. 73 legge 98/13.

Il magistrato affidatario
dott. Rocco Pavese

